



COSTITUZIONE E DIRITTO DI FAMIGLIA

Sommario

Benvenuti!

In questa lezione approfondiremo:

- quali sono le disposizioni costituzionali che disciplinano il Diritto di famiglia nel nostro Ordinamento;
- quali sono i principi ispiratori del Diritto di Famiglia;
- in che modo la Società, intesa nella sua complessa evoluzione storica, influisce sul Diritto di famiglia.

Bene, non ci resta che cominciare!

Le fonti del diritto in generale

Per prima cosa dobbiamo comprendere cosa si intende con l'espressione **fonti del diritto**, primo termine tecnico che stiamo per incontrare. Secondo la teoria generale del diritto, con l'espressione fonte del diritto ci si riferisce ad «*ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate, innovate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico*».

Nel nostro Ordinamento, l'Art. 1 delle Preleggi, rubricato **Indicazione delle fonti**, prevede testualmente che «*sono fonti del diritto*»:

- 1) *le leggi*;
- 2) *i regolamenti*;
- 3) *[le norme corporative]*;
- 4) *gli usi*».

Ovviamente, a seguito della promulgazione della nostra Carta costituzionale, nel 1948, questa fonte normativa ha assunto (tralasciando, per il momento, di considerare le fonti comunitarie) valore di preminenza assoluta rispetto alle leggi ordinarie.

Possiamo affermare che, per quel che interessa la materia in questione, la gerarchia delle Fonti del diritto da considerare è la seguente:

- Costituzione;
- Leggi ordinarie;
- Regolamenti;
- [norme corporative];
- usi.

Alla luce di quanto spiegato, possiamo concludere che, con l'espressione **fonte** ci si riferisce, contestualmente:

- alle cosiddette *fonti materiali*, cioè quelle che determinano la formazione del precetto giuridico, come gli usi;
- alle cosiddette *fonti formali*, cioè quelle che richiedono un particolare procedimento di formazione, come la legge ed i regolamenti.

Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, la fonte del diritto è caratterizzata da due fondamentali requisiti:

- **generalità**, cioè deve rivolgersi alla collettività nel suo complesso;



- **astrattezza**, cioè deve essere applicabile in maniera indefinita.

In altri termini, se una legge si riferisse ad una particolare situazione vissuta da un singolo cittadino, non sarebbe considerata **fonte del diritto** in senso tecnico.

Le disposizioni costituzionali in materia di Diritto di Famiglia

La Costituzione, secondo un'impostazione più o meno specifica, affronta il tema della Famiglia in diversi articoli. Nello specifico, si occupano di questa materia le seguenti disposizioni:

- Art. 2 Cost.
- Art. 29 Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 31 Cost.

Scendiamo, adesso, nel dettaglio delle disposizioni costituzionali citate, analizzandone presupposti, fondamenti ed implicazioni sociali.

Art. 2 Cost.

*La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia **nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità**, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà politica, economica e sociale**.*

Attraverso tale disposizione, inserita tra i principi fondamentali del nostro Ordinamento, si fornisce tutela ai cosiddetti diritti inviolabili dell'Uomo e, cioè, a quelle posizioni giuridiche soggettive che non possono essere oggetto di revisione costituzionale e fungono, esse stesse, da parametro di costituzionalità.

Esse sono:

- indisponibili
- intrasmissibili, cioè appartengono a ciascuno e non possono essere oggetto di trasmissione a terzi
- irrinunciabili
- imprescrittibili.

Dalla lettura dell'**art. 2 Cost.** emerge in modo chiaro come i diritti inviolabili dell'uomo, cui è riconosciuta rilevanza costituzionale, sono garantiti non solo all'individuo in quanto tale, ma anche a tutte le forme di aggregazione umana in cui il soggetto esprime sé stesso ed i propri interessi. Tra queste, ovviamente, spicca la dimensione familiare.

È questa la ragione per cui, nelle disposizioni, sempre di rango costituzionale, che andremo a esaminare adesso, è attribuita tutela alla **famiglia**.

Vediamole nel dettaglio.

Art. 29 Cost.

*La Repubblica **riconosce i diritti della famiglia** come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'**eguaglianza morale e giuridica dei coniugi**,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*

L'articolo in commento costituisce l'*incipit* del Titolo II in materia di "*Rapporti etico-sociali*", afferenti alla Parte I sui "*Diritti e doveri dei cittadini*".

Tra le disposizioni costituzionali in materia di famiglia, l'art. 29 Cost. riflette maggiormente l'evoluzione sociale delle dinamiche familiari.



Venuta meno, infatti, la tradizionale concezione di società piramidale, al cui vertice era posto il marito-*pater familias*, si afferma un rapporto orizzontale, in cui i coniugi sono collocati in posizione di parità morale e giuridica, in piena applicazione del principio di uguaglianza come disciplinato dall'art. 3 Cost.

Come anticipato, nella Costituzione, la famiglia viene intesa come formazione sociale fondamentale, preesistente rispetto allo Stato (*società naturale*), in cui l'individuo esprime sé stesso.

L'affermata centralità dell'istituto familiare, tuttavia, non implica solo l'esistenza di diritti a vantaggio dei coniugi, ma origina, a loro carico, anche significativi doveri puntualmente disciplinati dal Codice Civile, che saranno affrontati nelle prossime lezioni.

L'evoluzione della società ha, inoltre, condotto ad un progressivo ampliamento del novero di formazioni sociali ritenute meritevoli di tutela da parte dell'Ordinamento in quanto, nel loro ambito, si svolge la personalità dell'individuo.

Dall'entrata in vigore della Costituzione fino ad i giorni nostri, si è assistito, infatti, ad una graduale, ma inesorabile, trasformazione dell'istituto familiare. Ciò è avvenuto per effetto del cambiamento nelle relazioni interpersonali che ha imposto un ripensamento, in chiave giuridica, della normativa applicabile.

Come anticipato, dalla concezione della famiglia patriarcale – in cui era netta la distinzione tra figli legittimi, cioè quelli nati nel matrimonio, ed illegittimi – si è approdati, grazie alla **L. n.219 del 10 dicembre 2012**, ad un modello che vede la parificazione dei ruoli e l'equiparazione nello *status filiationis*.

A ben vedere, tale approdo normativo deriva da un lento processo evolutivo di cui la **legge n.151 del 19 maggio 1975** segna un primo momento determinante. Tale riforma apportò, infatti, significative modifiche normative anche in ambito patrimoniale, giacché disciplinò due rilevanti istituti:

- comunione legale dei beni;
- impresa familiare.

Ulteriore storica innovazione nel Diritto di Famiglia è rappresentata dall'approvazione della **legge n. 76 del 20 maggio 2016** (cd. Legge Cirinnà) con cui sono state riconosciute le unioni tra persone dello stesso sesso e le unioni di fatto tra persone eterosessuali che, prima, costituivano realtà umane prive di disciplina giuridica.

Attualmente:

- l'**unione civile** disciplinata dall'art. 1, commi 1-34, L. 76/2016, è la formazione sociale costituita per effetto della dichiarazione, resa da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, innanzi all'ufficiale dello stato civile ed a due testimoni. Celebrata l'unione civile, le parti acquistano un vero e proprio *status familiare*;
- la **convivenza** disciplinata dall'art.1, commi 36-65, L. 76/2016, si riferisce all'unione tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, le quali non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza, tuttavia, non costituisce lo *status familiare*.

La lettura dell'art. 29 Cost. consente di individuare tre diversi profili di tutela giuridica:

- ciascun componente della famiglia matura obblighi di solidarietà verso gli altri
- l'individuo deve poter esprimere la propria personalità nella compagine familiare
- la normazione statale è preposta al riconoscimento ed al mantenimento dei diritti del familiare (come singolo e come componente della relativa formazione sociale).

Art. 30 Cost.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.



La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Nella Costituzione italiana la responsabilità genitoriale è articolata secondo lo schema del diritto-dovere. Ciò significa che i genitori non sono solo titolari dell'obbligo di crescere la prole, ma detentori di un vero e proprio diritto di scegliere l'indirizzo educativo per la crescita dei figli.

Si tratta di una responsabilità (sempre intesa come diritto-dovere) non circoscritta al profilo economico, ma estesa al bagaglio di affetto ed esperienza che si esprimono nella genitorialità e che concorrono alla formazione della personalità del figlio.

Non si deve, però, concludere che il genitore possa imporre autoritariamente i propri modelli comportamentali. Questi, infatti, dovrà sempre ispirare la propria linea educativa alle inclinazioni naturali dei figli, nonché ai loro diritti.

Detto altrimenti, la responsabilità che i genitori esercitano sulla prole è funzionale al preminente interesse della medesima, nell'ottica del pieno sviluppo della personalità dei minori.

Laddove i genitori versino in condizioni di incapacità tali da compromettere il sano e proficuo esercizio della propria responsabilità sui figli (quali, ad esempio, la dipendenza da alcol o droga, o l'implicazione in giri di prostituzione) possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dei medesimi dal nucleo di appartenenza, fino all'affidamento ad estranei nei casi più gravi.

L'art. 30 Cost. sancisce, inoltre, la parità tra figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) e legittimi, garantendo agli uni gli stessi diritti degli altri.

Sul piano del diritto positivo, come accennato in precedenza, la piena attuazione del principio in commento e, dunque, la parificazione dello *status filiationis*, si è avuta solo a seguito della **L. n. 219 del 10 dicembre 2012** e del **D. Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013** che vi ha dato attuazione.

Art. 31 Cost.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Tale disposizione riconosce tutela economica, da parte dello Stato, sia per la formazione di nuove famiglie che per il sostentamento di quelle già formate.

In particolare, il primo comma disciplina, soprattutto a vantaggio delle famiglie più numerose, il diritto di ricevere dallo Stato contributi economici e supporti (come i congedi parentali) necessari all'adempimento dei propri obblighi.

La formulazione prescelta dai padri costituenti nel secondo comma dell'art. 31 Cost. merita particolare attenzione, poiché si esprime in termini di **protezione** della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

Nello specifico:

- la maternità viene protetta sia mediante l'introduzione di misure che non sottopongano la donna alla scelta se continuare a lavorare, rinunciando al proprio lavoro
- non disincentivino la scelta, per la donna, di diventare madre.



Conclusioni

Bene, siamo giunti al termine di questa videolezione, disponiamo di un quadro più chiaro in ordine ai riferimenti costituzionali in materia di diritto di famiglia.

In particolare, abbiamo visto:

- le principali fonti costituzionali che regolano l'istituto familiare;
- i principi ispiratori del diritto di famiglia;
- l'incidenza dello sviluppo della società nell'evoluzione normativa.

Grazie per l'attenzione!